

N. 4754

**CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO
POPOLARE COSTRUITO A TOTALE CARICO DELLO STATO
CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE.**

(D.P.R. 17-1-1959, n. 2 e successive modificazioni)

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

1) - **Dotter RINALDI CARMELO, nato il 25 luglio**

1914 a Francavilla Fontana

Dirigente dell'UFFICIO DEL REGISTRO di **BRINDISI**

quale rappresentante per legge dell'Amministrazione Finanziaria, domiciliato
per la carica presso la sede dell'Ufficio del Registro predetto;

2) - **Com.te VALLARINO UBALDO, nato il 16 giugno**

1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi

Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DEL-
LA PROVINCIA DI BRINDISI (I.A.C.P.), Ente gestore delle Case di
tipo popolare costruite a totale carico dello Stato, e:

3) - **COLUCCI FRANCESCO, nato il 11 giugno 1921**

a Brindisi ed ivi domiciliato alla via Lazio, n. 10

PREMESSO

Che il Signor **COLUCCI FRANCESCO** assegnatario di

un alloggio popolare, costruito a totale carico dello Stato, in base alla

legge **D.L.C.P.S. 10 aprile 1947 - n. 261** alloggio compreso nel fabbricato sito nel

Comune di **BRINDISI** alla Via **Lazio c. 10**

piano **I** scala **U-4** interno **4** composto di Numero **3** vani utili e

numero **3** accessori, ha chiesto, ai sensi del D.P.R. 17 gennaio 1959, Nu-

mero 2 e successive modificazioni, la cessione in proprietà dell'alloggio pre-

Trascritto il 5 APR. 1967

al n. 20511 d'ordine e

al n. 19055 particolare

detto con pagamento del prezzo in unica soluzione;

— Che, a seguito d'istruttoria della pratica, è stata accolta la domanda di
cessione in proprietà del Signor **COLUCCI FRANCESCO**

TUTTO CIO' PREMESSO

si addivene alla stipula del presente contratto —.

ART. 1° — La narrativa che precede forma parte integrante del presente
contratto.

ART. 2° — Il presente contratto vincola da una parte l'Amministrazione
finanziaria e dall'altra il Signor **COLUCCI FRANCESCO**
ed i suoi eredi ed aventi causa.

ART. 3° — Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2
e successive modificazioni, il Signor **Dott. Rinaldi Carmelo**
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Amministrazione finanziaria,
vende e trasferisce in proprietà al Signor **Colucci Francesco**

che accetta per sé, suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio

compreso nel fabbricato sito nel Comune di **Brindisi**

alla Via **Lazio c.10** piano **I** scala **U** interno **4** composto
di numero **3** vani utili e di numero **3** accessori, oltre la proprietà
pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina **Nord/Guido e scala comune - Est:Via**

Lazio-Sud:Via Sicilia - Ovest:Cortile comune

e la sua composizione meglio risulta dalla planimetria che firmata dalle parti,
viene allegata al presente contratto sotto la lettera « A ».

Il fabbricato predetto di cui fa parte l'alloggio di che trattasi è segnato nel

Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla Partita **2234**

mappale 54 subalterno 797/4 del Comune di Brindisi

in testa I.A.C.P. Brindisi- Demanio del
lo Stato propr.fabbricato-Comune Brindisi propr.suolo

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di

diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Amministrazione finan-

ziaria, di ulteriori opere di ultimazione o miglioria. Il compratore dichiara di

avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e per-

tanto di ricevere in proprietà l'immobile, come sopra venduto, con tutte le

servitù attive e passive e nello stato, modo e condizioni in cui si trova,

senza veruna garanzia per vizi occulti.

ART. 4° — La presente compravendita viene fatta ed accettata, ai sensi del-

l'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, Numero 231, per il prezzo di

Lire **Settecentotrentaquattromila (L. 734.881)**
ottocentottantuno -

pari al cinquanta per cento (50%) del costo di costruzione dell'al-

loggio.

Detto prezzo il Signor **Colucci Francesco** ha versato sul

conto corrente postale numero 26/1585 intestato a « I.A.C.P. Servizio Alie-

nazione Stabili Erariali - Brindisi » e vincolato a favore dell'Erario con la di-

zione « Prelievi solo con postagiro a favore della Tesoreria Provinciale - Se-

zione di Brindisi » come da ricevuta numero 6 in data 23.3.1967

dell'Ufficio Postale di **Brindisi - Riohe Commenda -**

Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato con tutti i diritti, azioni e

ragioni, s'intende trasferita all'acquirente.

ART. 5° — L'acquirente dichiara di aver piena cognizione dei titoli giu-

ustificativi della proprietà dell'alloggio ed esonera la Amministrazione finan-

ziaria dal produrne la legale documentazione.

L'Amministrazione predetta dichiara, a sua volta, che l'alloggio di cui sopra gode dell'esenzione della imposta sui fabbricati ai sensi di legge.

ART. 6° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del D.P.R.

17 gennaio 1959, Numero 2 non potrà, per dieci anni da oggi alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato. I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

ART. 7° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 16, quarto comma, del D.P.R.

17 gennaio 1959, Numero 2, sostituito dall'articolo 8, secondo comma, della legge 27 aprile 1962, Numero 231, ha facoltà di affittare l'alloggio, nei casi previsti dal citato articolo 16 e successive modificazioni, previo consenso del Provveditore alle Opere Pubbliche (OO. PP.) competente per territorio all'uopo delegato con D. M. 8 gennaio 1965, numero 172.

La domanda di autorizzazione all'affitto, redatta in carta da bollo, sarà inviata al competente Provveditore alle OO. PP. corredata dei documenti che comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso. Tale consenso si intenderà tacitamente accordato ove siano decorsi novanta (90) giorni dalla data di arrivo al Provveditore predetto della domanda senza che sia stata comunicata alcuna risposta. La richiesta di atti per il completamento dell'istruttoria importa sospensione del termine suindicato sino al completamento medesimo.

ART. 8° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 17 gennaio

1959, Numero 2, non potrà conseguire, né in affitto, né in proprietà, altro alloggio delle Amministrazioni od Enti indicati dall'articolo 1 del D.P.R.

17 gennaio 1959, Numero 2 o comunque costruito col contributo o concorso

dello Stato.

I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al comma primo del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

ART. 9° — A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto di vendita, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del codice civile.

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato però formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Ente gestore al quale l'acquirente si impegna di corrispondere una quota forfettaria, dell'importo più avanti indicato, per gli stessi titoli previsti nel regime di locazione dell'alloggio.

La quota forfettaria di cui sopra è ragguagliata all'uno per cento (1%) annuo del costo di costruzione dell'alloggio per tutti gli alloggi comunque costruiti a totale carico dello Stato, esclusi quelli di cui appresso: — all'uno e trenta per cento (1,30%) annuo del costo di costruzione dell'alloggio per gli alloggi costruiti ai sensi della legge 9 agosto 1954, numero 640 siti nei Comuni con popolazione superiore ai diecimila (10.000) abitanti e per gli alloggi per i profughi costruiti ai sensi della legge 4 marzo 1952, Numero 137 e successive integrazioni. —

Le spese a carico dell'acquirente per il titolo suindicato, dell'importo di

Lire **Millequattrocento -** (L. **1.400**)

mensili saranno versate all'Ente gestore sul conto corrente postale nume-

Ad
L. 2.256
adeguamento

ro 26-658 entro la fine di ogni mese, con decorrenza dalla data del presente contratto e fino alla data della formale costituzione del condominio.

ART. 10° — Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione dello stabile in cui è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio stesso.

Da tale data tutte le spese per l'amministrazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

L'Ente già gestore ha facoltà, ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.

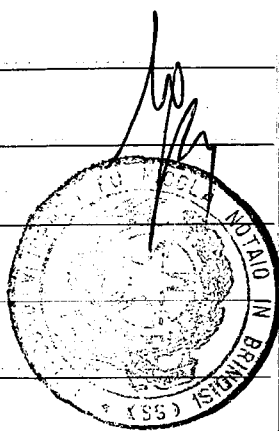
Tale facoltà è limitata però alle opere strettamente indispensabili alla manutenzione delle parti comuni e sino a che non siasi formata la maggioranza degli assegnatari nel condominio, mentre per i singoli alloggi tale facoltà potrà essere esercitata sino a che lo Stato ne mantenga la proprietà.

ART. 11° — Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente che accetta di sostenerle con l'intesa di usufruire dei benefici fiscali di cui all'articolo 24 del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2, benefici che qui espressamente richiede.

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere il presente atto.

Si dispensa lo stesso Conservatore dall'iscrivere ipoteca legale.

ART. 12° — Il presente contratto è valido e vincola l'acquirente da oggi,



mentre sarà vincolante per l'Amministrazione finanziaria dal momento della sua approvazione da parte dell'Intendenza di Finanza di Brindisi.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio dottor VINCENZO LOIACONO da Brindisi che ne autentica le firme.

Brindisi, li **ventitre marzo millenovecentosessantasette**
te. - F.to Carmelo Rinaldi - F.to Ubaldo Vallarino
f.to Colucci Francesco

Numero **88010** del Repertorio

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi.

CERTIFICO

Che, previa rinunzia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:

1) - **Dottor RINALDI CARMELO, nato il 25 luglio 1914 a Francavilla Fontana**

Dirigente dell'UFFICIO DEL REGISTRO di **BRINDISI**

quale rappresentante per legge dell'Amministrazione Finanziaria, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio del Registro predetto;

2) - **Com.te VALLARINO UBALDO, nato il 16 giugno 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi**

e domiciliato in Brindisi per la carica, quale Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI e:

3) - **COLUCCI FRANCESCO, nato il 11 giugno 1921**

Esecutivo giusta a Brindisi, ivi domiciliato alla via Lazio c. 10

Decreto dell'In della cui qualità e identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto in

tendenza di Finan mia presenza la propria firma in calce, a margine del foglio intermedio e

za di Brindisi, sugli allegati del contratto che precede.

del 6 aprile 1967 Richiesto in Brindisi addì ventitre marzo millenovecentosess

n. 14788 Rep. 2/Dem. ~~santa~~ sette.

F.to Vincenzo Loiacono notaio

Registrato in Brindisi il 30 marzo 1967 al n. 3555/II

E' copia conforme all'originale ad uso legale.

Brindisi 14 APR. 1967

[Handwritten signature]

